

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/09/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33867-assange-e-asilo-diplomatico-crisi-regno-unito-ed-ecuador-nel-diritto-internazionale>

Autore: Paccione Giuseppe

Assange e asilo diplomatico: crisi regno unito ed ecuador nel diritto internazionale

ASSANGEE ASILO DIPLOMATICO:

CRISI REGNO UNITO ED ECUADOR NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Dr. Giuseppe Paccione

1. *Julian Assange* ha trascorso gli ultimi mesi all'interno dell'ambasciata della Repubblica dell'Ecuador nella città di Londra in attesa di ottenere l'asilo diplomatico¹, che, ovviamente, qualche giorno fa, ha ottenuto dalle autorità ecuadoriane. Dopo questa notizia, appresa dalle autorità britanniche, quest'ultime hanno comunicato alla sede diplomatica dell'Ecuador che *Assange* potrebbe essere arrestato con la forza e, quindi, poter entrare in ambasciata senza l'assenso del capo missione. Ma ciò può essere consentito? Può il Regno Unito entrare nella missione diplomatica di uno Stato straniero e procedere all'arresto del personaggio *Assange*?

Prima di dare delle risposte, in merito alla vicenda di cui si sta trattando, pare d'uopo delineare che cosa si intende per *asilo diplomatico* e le sue condizioni di sussistenza, affinché venga concesso ad un individuo. Per *asilo diplomatico* si deve intendere quel rifugio che la missione diplomatica – o ambasciata – di uno Stato straniero concede ad un individuo che si sente perseguitato per alcune motivazioni – politiche o altro – dalle autorità dello Stato di residenza. Le condizioni che devono sussistere, affinché l'individuo ottenga l'asilo diplomatico, innanzitutto, sono la natura politica del fatto per il quale la persona subisce il *fumus persecutionis*; poi, l'astensione dell'individuo, che beneficia dell'asilo diplomatico, di svolgere, durante la sua permanenza nella sede diplomatica straniera, qualsiasi attività di carattere politico e, infine, l'obbligo di lasciare l'ambasciata ospitante, non appena le autorità di residenza o locali non diano un salvacondotto per raggiungere la frontiera e lasciare il territorio dello Stato di residenza².

L'asilo diplomatico è di sovente connesso alla teoria extraterritoriale delle missioni diplomatiche ovvero alla teoria dell'*extraterritorialità*³ delle sedi diplomatiche⁴. in base

¹ Une convention sur l'asile diplomatique de l'OEA du 29 décembre 1954 dispose que « l'asile est accordé dans des missions diplomatiques (...) à des personnes recherchées pour raisons politiques » à l'exception de « personnes inculpées ou jugées pour des délits de droit commun ». les Etats-Unis n'étaient pas signataires de la convention de 1954 de l'OEA sur l'asile diplomatique et ne reconnaissent pas le concept d'asile diplomatique dans le droit International.

² A. Maresca, *La Missione Diplomatica*, Milano, 1967, p. 223 ss.; B. Sen, *A diplomat hand book of international law and practice*, Dordrecht, Boston, London, 1988, p.408 ss.

³ Si intende per domicilio sia la sede della missione diplomatica sia l'abitazione privata dell'agente diplomatico. Una volta si fingeva che la sede della missione fosse extraterritoriale, che facesse parte cioè del territorio dello Stato che invia l'agente, ma, in realtà la sede della missione diplomatica resta territorio

a questa teoria, l'ambasciata dell'Ecuador a Londra viene considerata quale lembo territoriale dello Stato dell'Ecuador o, meglio, pertinenza territoriale ecuadoriana e, pertanto, un luogo in cui le autorità di polizia britanniche non possono entrarvi. Qui, in un certo senso, si viene a manifestare qualche confusione.

È vero che le autorità di polizia del Regno Unito non possono penetrare all'interno dei locali della sede diplomatica ecuadoriana, ma la ragione per la quale ciò non può concretizzarsi non concerne il fatto che sia il principio di extraterritorialità ad inibire un simile comportamento della polizia inglese, ma la ragione dello *status* di inviolabilità è la funzione diplomatica della sede diplomatica, ubicata nello Stato di residenza. La sede diplomatica rappresenta uno Stato straniero e deve essere protetta, da parte dello Stato ospitante o di residenza, da qualsiasi fattore esterno che possa ledere le proprie attività diplomatiche e di altro genere. Sa la rappresentanza che le funzioni necessarie al suo funzionamento sono alla base del concetto dei privilegi e delle immunità diplomatiche garantite dalla *Convenzione di Vienna del 1961 inerente le relazioni diplomatiche* e, pertanto, vanno osservate ed essere applicate, anche in caso di conflitto armato tra gli Stati.

2. Vi sono delle possibili soluzioni all'affare *Assange* riguardante l'asilo diplomatico. In primo luogo, può essere risolto per il tramite di *negoziati* tra la Gran Bretagna e l'Ecuador, come per la maggior parte dei casi riguardanti, per l'appunto, l'asilo diplomatico. Si può menzionare un caso di alcuni anni fa, come quello della fuga all'interno dell'ambasciata statunitense, a Pechino, del dissidente *Chen Guangcheng*⁵. Il

dello Stato che riceve l'agente, ma questo Stato non può esercitarvi, senza il consenso dell'agente, atti di coercizione. In B. Conforti, *Diritto internazionale*, Napoli 2003, p.242; E. Denza, *Diplomatic Law – Commentary on the Vienna convention on diplomatic relations*, 2nd Edition, Oxford, 2004, p.112 ss.

⁴ G. Paccione, *L'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici e degli agenti consolari*, in www.diritto.net, sez. diritto diplomatico, 2010.

⁵ Chen Guangcheng (12 novembre 1971) è un attivista per i diritti civili nella Repubblica popolare cinese, che ha attirato l'attenzione internazionale sul rispetto dei diritti umani nel suo Paese. Avvocato autodidatta, Chen si è distinto per due battaglie legali intraprese nello Shandong, la sua provincia natale. Nella seconda, quella che gli aveva dato più notorietà, aveva denunciato i metodi violenti dello Stato nel costringere ad aborti forzati le donne che violavano la legge del figlio unico (chiamata ufficialmente *politica di pianificazione familiare*).

Dal settembre 2005 al marzo 2006 è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver organizzato e promosso pubblicamente un'azione collettiva contro il governo della Prefettura di *Linyi*, (Shandong), per l'applicazione eccessiva della politica del figlio unico. È stato di nuovo arrestato nel giugno 2006. Durante il processo, ai difensori è stato proibito l'accesso alla corte, lasciando *Chen* senza un'adeguata difesa. Il 24 agosto 2006 *Chen* è stato condannato a quattro anni e tre mesi di arresti domiciliari per "danneggiamento di proprietà e organizzazione di una folla per disturbare il traffico".

Nell'aprile 2012 *Chen* stava ancora scontando la condanna agli arresti domiciliari. In coincidenza con l'arrivo a Pechino del Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, in visita ufficiale, *Chen* è riuscito a fuggire e a raggiungere Pechino, dove si è rifugiato nell'Ambasciata statunitense.

Dopo un mese di trattative, *Chen* ha ottenuto un visto di studi e il governo cinese ha autorizzato la sua partenza per gli Stati Uniti.

suo rilascio avvenne proprio attraverso un delicato negoziato volto ad osservare i parametri previsti dal diritto internazionale ed evitare che entrambi gli Stati, cinese e statunitense, rimettevano la propria immagine dinanzi alla comunità internazionale. La soluzione negoziale è stata considerata e suggerita dalla stessa *Corte Internazionale di Giustizia* nell'affare *De La Torre*, che coinvolse nella controversia la Repubblica di Colombia e quella del Perù in merito alla questione della concessione dell'asilo diplomatico. La *Corte Internazionale di Giustizia*, infatti, non ebbe modo di fornire una soluzione giuridica e consigliò ad entrambi i governi a risolvere la controversia tramite il negoziato. Il risultato più importante di questo caso fu l'indicazione secondo cui l'asilo diplomatico non era protetta dal diritto internazionale.

In secondo luogo, il governo ospitante può lasciare che i richiedenti asilo possono lasciare il Paese. Il più interessante esempio di quanto si sta delineando, lo si ebbe con la soluzione del rimpatrio di migliaia di persone, grazie all'intervento di alcune missioni diplomatiche, durante la guerra civile spagnola dal 1936 al 1939. Di recente, nel 1973, dopo il colpo di Stato, portato a segno dal generale Pinochet, persone che sostenevano il governo Allende si rifugiarono all'interno dell'ambasciata del Messico, di Panama e del Venezuela. Questi sostenitori di Allende ottennero il salvacondotto per lasciare il territorio del Cile. Nel caso di *Assange*, il Regno Unito potrebbe arrestarlo non appena è al di fuori dell'ambasciata dell'Ecuador. Si potrebbe sostenere che il suo eventuale viaggio, da Londra verso la capitale ecuadoriana Quito, parrebbe quasi impossibile. Una maniera non lecita per lasciare il territorio inglese potrebbe essere quella di far uso o, meglio, di abusare della valigia diplomatica – basta nascondersi in un baule e attaccare su di esso la dicitura *the diplomatic bag o valise diplomatique*, come è stato già provato dalla missione diplomatica della Nigeria a Londra nel 1984. Il tentativo degli agenti diplomatici nigeriani di trasportare per la sua fuga un avversario politico di opposizione, rapito in Nigeria, in un baule, contrassegnato come una valigia diplomatica, venne bloccata dalle autorità di frontiera del Regno Unito. Da allora, gli Stati hanno prestato maggiore attenzione alle borse diplomatiche, soprattutto quando sono di grandi dimensioni⁶.

In terzo luogo, in caso di *impasse*, il richiedente l'asilo diplomatico può diventare un residente dell'ambasciata per un periodo molto lungo, come è già avvenuto con il cardinale mons. *József Mindszenty*, che trascorse 19 anni presso l'ambasciata

⁶ La valigia diplomatica non deve essere aperta e neppure trattenuta. Il dovere dello Stato accreditatario è quello di non frapporre ostacolo all'invio ed alla ricezione della valigia diplomatica della quale la missione diplomatica è destinataria e di non sottoporla a ritardo e ad ispezione. La qualità della valigia diplomatica sia resa manifesta, nel senso che sull'involucro esterno dei singoli elementi della valigia stessa sia apposto il sigillo dello Stato estero inviante o quello dell'ambasciata e risultino ben visibili. E. Denza, *op. cit.*, p.185 ss.

statunitense a Budapest, dove si rifugiò dopo la repressione del governo contro l'opposizione nel 1956.

In quarto luogo, come è già accaduto, solo alcune volte il governo dello Stato ospitante può entrare nei locali di una missione diplomatica con la forza. Si tratta di una grave violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 ed accade raramente. L'esercito liberiano, ad esempio, nel 1980, si apprestò ad entrare nella sede della missione diplomatica francese a Monrovia mediante l'impiego della coercizione armata per trarre in arresto il figlio del presidente deposto.

In quinto luogo, lo Stato di residenza ovvero ospitante può rompere le relazioni diplomatiche⁷, procedere alla chiusura dell'ambasciata ed obbligare tutti i diplomatici a lasciare la missione. L'edificio della sede della missione diplomatica perde la sua inviolabilità ed il richiedente asilo può essere soggetto ad arresto. Questo *modus facendi* non è mai stato posto in essere in passato. Il *Diplomatic and Consular Act* del 1987 del Regno Unito fornisce una base giuridica per questa soluzione. Sebbene sia legale, la rottura delle relazioni diplomatiche tra due Stati, a causa della concessione dell'asilo diplomatico, non è mai successo. In base al contenuto della lettera del governo britannico inviata alle autorità ecuadoriane, Londra sarà pronta a mettere in atto questa opzione se i negoziati non avranno esito positivo. La Gran Bretagna sta cercando una soluzione diplomatica all'impasse di *Julian Assange*. Ad *Assange* non sarà offerto alcun salvacondotto fuori dall'ambasciata e che l'obbligo legale del Regno Unito è di estradarlo in Svezia⁸.

Risolvere il caso inerente l'asilo diplomatico mediante la rottura delle relazioni diplomatiche e l'arresto di *Assange*, a parere del sottoscritto, comporterebbe elevati rischi. Questo potrebbe provocare e minare nella società di vita internazionale l'equilibrio dell'istituto delle immunità diplomatiche, rigorosamente osservate dagli Stati che compongono la comunità internazionale. In altre parole, le missioni diplomatiche del Regno Unito verrebbero esposte al rischio di un analogo trattamento negli Stati con cui intrattiene i rapporti diplomatici. L'esito del caso *Assange* potrebbe avere un serio impatto sull'istituto delle immunità diplomatiche, considerato uno dei capisaldi del sistema diplomatico internazionale.

Dr. Giuseppe Paccione
Esperto di Diritto internazionale,
Diritto dell'Unione Europea
Diritto Diplomatico e Consolare

21 agosto 2012

⁷ R. Papini e G. Cortese, *La Rupture des relations diplomatiques et ses conséquences*, Paris, 1972.

⁸ P. Bargiacchi e A. Snagra, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Milano, 2009, p.516 ss.